

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 10352 del 29/06/2016

Proposta: DPG/2016/10221 del 21/06/2016

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD AON SPA DELLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI AFFIDATI CON LA DETERMINAZIONE N. 6837/2013, A SEGUITO DELLA PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA BANDITA CON DETERMINAZIONE INTERCENT-ER N. 170/2012, E AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE N. 56/2013, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B, DEL D.LGS. 163/2006 - CIG N. 6705593E62

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA

Firmatario: GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 29/06/2016

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA IL RESPONSABILE

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. per quanto applicabile;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.";

- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2103;
- la circolare prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 avente per oggetto "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013";
- il D.l. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, AVCP (oggi ANAC), su "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 80 del 05-04-2013);

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 01.02.2016 avente ad oggetto: "L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. 2416/2008 E SS.MM. PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PRIMO PROVVEDIMENTO, è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica per le annualità 2016 - 2018;
- nella citata programmazione, all'allegato 2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE è ricompresa l'attuazione:
 - dell'obiettivo 10: "Favorire l'accesso dei dipendenti regionali a forme di mutualità integrativa in ambito sanitario", attraverso la realizzazione, tra l'altro, delle attività indicate al punto 1) "Piano sanitario di mutualità integrativa a favore dei dipendenti

regionali", a valere sul capitolo 4265 "SPESE PER AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)";

• dell'obiettivo 7: "Fornire le necessarie coperture assicurative relativamente alle attività gestionali ed amministrative svolte dai dipendenti regionali e sui beni mobili e immobili dell'Ente", attraverso la realizzazione, tra l'altro, delle attività indicate:

al punto 1) "Polizze per la tutela legale e la copertura assicurativa per l'estero", a valere sul capitolo 4298 "SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE", "SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE";

al punto 2) "Assicurazioni contro i danni", a valere sul capitolo 4300 "SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE", "SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO";

- nell'attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della pianificazione pluriennale delle iniziative operata dalla Direzione generale centrale Organizzazione, Personale, sistemi informativi e telematica ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera di Giunta regionale 2416/2008, l'acquisizione di servizi di intermediazione assicurativa nella tipologia 37 della tabella di cui al punto 145 della medesima delibera così come previsto dalla delibera di programma sopracitata;

Premesso altresì che:

- dal 01/03/2016, in attuazione della Delibera di giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", le competenze della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, sono confluite nella Direzione generale Gestione sviluppo e istituzioni, ora Direzione generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, e pertanto il suddetto Programma è ora ad essa riferito;
- con la delibera di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", sono state modificate la denominazione e declaratoria del Servizio Approvvigionamenti e centri operativi ora Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica;
- il Direttore generale competente, ai sensi dell'art. 4 della LR 21 dicembre 2007 n. 28 e della delibera 2416/2008, provvede ad individuare, sulla base degli atti di organizzazione che specificano le competenze delle singole strutture, il dirigente responsabile dell'attuazione delle iniziative programmate previa assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- con la nota del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni acquista al protocollo n. NP/2016/9358 del 12 maggio

2016, si provvede all'aggiornamento delle nomine dei Responsabili del procedimento per ciascun obiettivo/attività indicate nella sopra richiamata delibera 109/2016 individuando la dott. ssa Grazia Cesari, Responsabile del procedimento delle attività indicate all'allegato 2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE - Obiettivo N. 7 e 10 e delle relative attività.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER n. 170 del 13/07/2012, con la quale è stata indetta una procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l'acquisizione di servizi di brokeraggio assicurativo a supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo stimato di euro 127.676,19 riferito ai primi 36 mesi del contratto, importo che potrà arrivare fino a euro 311.529,92 computato tenendo conto del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28, per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. n.163/2006;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 56 del 15/03/2013, con la quale in esito alle risultanze della suddetta procedura, si aggiudicano definitivamente alla ditta AON S.p.A. di Milano i servizi in parola, sulla base degli elementi attinenti la qualità dell'offerta tecnica presentata e in ragione della competitività dell'offerta economica;
- la determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione Personale Sistemi Informativi e telematica n. 6837 del 12/06/2013, con la quale si procedeva all'acquisizione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa da AON S.p.A. di Milano, in attuazione delle richiamate determinazioni 170/2012, e n. 56 del 15/03/2013 per la durata di 36 mesi;

Considerato

- che il contratto relativo al servizio in parola è stato regolarmente sottoscritto dal Direttore Generale all'Organizzazione Personale Sistemi informativi e telematica e risulta registrato al numero 4601, del 24/06/2013 del repertorio Regionale conservato agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica;
- che l'esecuzione del contratto è stata regolarmente avviata in data 30.06.2013, in coincidenza con la scadenza del precedente contratto di brokeraggio assicurativo sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e GPA SPA n. repertorio al n. 4179 del 28.10.2010 prorogato con determinazione n. 16296 del 28.12.2012 fino alla data del 30.06.2013;

Atteso che:

- in attuazione degli obblighi di legge dettati dalla normativa statale e regionale di riferimento, la Regione Emilia Romagna stipula apposite polizze assicurative a copertura dei rischi che

gravano sulla gestione e attuazione dell'attività espletate nell'ambito della propria attività istituzionale;

- come rilevato nella Determinazione AVCP ora ANAC n. 2 del 13 marzo 2013, secondo i dati in possesso dell'Osservatorio sui contratti pubblici nelle procedure di gara per servizi assicurativi, si rileva un "elevato numero di procedure deserte o aggiudicate sulla base di un'unica offerta pervenuta, nonché i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'affidatario";
- osserva la stessa AVCP ora ANAC, che per le pubbliche amministrazioni il costo della "copertura assicurativa" e la stessa possibilità di trovare imprese disposte a garantirla, dipende dalla "rischiosità specifica" e pertanto "è essenziale che il servizio assicurativo venga accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi, attraverso azioni di prevenzione (risk prevention) o di gestione dei rischi (risk management)";
- a seguito della adozione della l 50/2014 e della L.R. n. 13 del 30/7/15, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza in materia di gestione della fauna selvatica, precedentemente delegata alle Province è tornata in capo alla Regione.
- in relazione a tali nuove competenze chi rimane danneggiato in un sinistro causato da un animale selvatico può rivolgersi per il ristoro del danno al proprietario del bene o chi ha l'obbligo della sua custodia/gestione e pertanto la Regione viene chiamata in causa per questi sinistri;

a seguito della entrata in vigore della richiamata l.r 13/2015 la procedura di gara a rilievo comunitario per la acquisizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi, indetta con determinazione n. 225/2015, avente per oggetto "INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE REGIONALI PER I RISCHI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE" è andata deserta per ragioni da ricondursi alla difficoltà a quotare il capitolato;

l'Amministrazione ha avviato una nuova procedura di gara per la predisposizione della quale è richiesta una consulenza tecnica specializzata nel settore al fine di individuare soluzioni idonee affinché le maggiori società di assicurazione presenti sul mercato possano ritenere assicurabili le specifiche fattispecie di "sinistri da danni da fauna selvatica";

Atteso altresì che:

in data 30.06.2016 giunge a scadenza il contratto vigente di Intermediazione e brokeraggio assicurativo stipulato dalla Regione Emilia Romagna con AON S.p.a., affidato secondo un progetto posto a base d'asta focalizzato sulla gestione dei sinistri e connotato da specifiche prestazioni accessorie fortemente orientate allo

sviluppo della attività di prevenzione e gestione dei rischi con specifici interventi di consulenza, affiancamento e formazione;

che nel contratto sopra richiamato all'art. 4, punto 4, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ripetere l'incarico dei servizi in oggetto per identico periodo, ai sensi dell'art.57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/06 ;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e s.m., né convenzioni Intercent-ER di cui agli artt. 19, comma 5, lett. a), e 21, comma 3, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" comma 1 stabilisce: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte";

che il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 11 maggio 2016 avente per oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016", precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali sino disposti, la ripetizione di servizi analoghi";

Ritenuto pertanto:

necessario, anche in considerazione delle procedure di gara da espletare a breve, dare continuità al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, tenuto conto che tali attività non trovano una esauriente nonché economica e conveniente gestione interna all'Ente, e pertanto il loro affidamento ad un soggetto esterno consente di reperire qualificate professionalità non presenti nell'organico, per una adeguata attività di "risk management";

di avvalersi della facoltà previste dall'art. 4, punto 4, del contratto sopra richiamato che prevede: "L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ripetere l'incarico dei servizi in oggetto per identico periodo, ai sensi dell'art.57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/06 ";

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. 163/2006 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che alla procedura di acquisizione dei servizi di intermediazione assicurativa in parola e al contratto che si sottoscriverà ad avvenuta esecutività del presente atto, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vigente dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto all'articolo 216 comma 1 del medesimo decreto;

in base al combinato del punto 139, lett. d) sub d.1 e d.2, della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e dell'allegato B, terzo paragrafo della delibera della Giunta regionale n. 622/2016, e della citata nota NP/2016/9358 del 12.05.2016 la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, relativamente all'acquisizione dei servizi di intermediazione e brokeraggio, risulta svolgere la funzione di Responsabile unico del procedimento per le fasi di scelta del contraente e stipula del contratto;

che con riferimento ai modificati assetti organizzativi della Direzione generale Risorse Europa innovazione e istituzioni, relativamente, alla ripartizione delle responsabilità stabilita con la citata determinazione n. 6837 del 12/06/2013 in ottemperanza a quanto previsto dalla previgente normativa, e alla citata nota NP/2016/9358 del 12,05,2016 si dispone di nominare la dott.ssa Musconi Virginia - Dirigente Responsabile Supporto Approvvigionamenti, direttore dell'esecuzione del contratto;

Considerato che:

- AON SPA ha adempiuto alle prestazioni contrattuali nel periodo 30.06.2013 a tutt'oggi, nel pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, dando puntuale riscontro a tutte le richieste di volta in volta rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con piena soddisfazione delle aspettative e delle esigenze emerse dalle strutture Regionali;
- su richiesta di questo Servizio, in data 22.06.2016 giugno 2016, con prot. PG/2016/0472074, trattenuta agli atti di questo Servizio, AON SPA ha presentato, un'offerta di servizi analoghi a quelli stabiliti dal contratto in scadenza predisposta sulla base del "Piano assicurativo" vigente, riportato nella tabella a seguire, tenuto conto delle acquisizioni già programmate in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione regionale;

RAMO	NR. POLIZZA	EFFETTO	SCADENZA	COMPAGNIA	CIG	Premio al netto delle imposte annuo	Premio al netto imposte biennali
RCA	72615 – REP REG.4916	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI	6430873C45	97.298,28	194.596,56
KASKO	1910543 REP REG.4917	31/01/2016	31/01/2018	LLOYD'S	643088455B	9.903,08	19.806,16
INFORTUNI	A1. REP REG.4913	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI	64308877D4	15.288,51	30.577,02
Appendice 1	130731132						
INFORTUNI PROTCIVILE	A.2 A1. REP REG.4913	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI	64308877D4	607	1.214,00
Appendice 2	130718942						
ALL RISKS ESENTI IMPO- STE	360866867 REP REG.4912	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	643085084B	33.781,00	67562
ALL RISKS	360866866 REP REG.4912	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	643085084B	111.247,00	222.494,00
RCT/O	130736392 REP REG.4915	31/01/2016	31/01/2017	UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI	655948958F	308.000,00	-
TL ENTI PUB- BLICI	360867034 A1. REP REG.4914	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	6430895E6C	65.849,72	131.685,44
RESPONSABI- LITÀ CIVILE PA- TRIMONILE	A7RCA08760H	01.04.2016	31.07.2016	LLOYD'S	Z3A1918F27	32719,84	-
POLIZZA SANI- TARIA REGIO- NALE	ODF 39184 G/2014/035633 1 ODF. 43835 G/2015/031012 7	17.10.2014	16.10.2016 Rinnovo 1 anno	UNISALUTE	5737749C40	336.367,00	336.367,00
1) ALL RISKS OGGETTI D'AR- TE	IN CORSO DI SOTTO- SCRIZIONE	24 MESI	30/06/18	LLOYD'S SIN- DACATO CHAUCER	6711826607	18.500,00	37.000,00
2) RC PATRI- MONIALE IN CORSO DI SOTTO- SCRIZIONE	IN CORSO DI SOTTO- SCRIZIONE	24 MESI	31/07/2018	LLOYD'S SIN- DACATO BEAZLEY	6597123661E	60.945,00	121.890,00

3) CYBER RISK	IN CORSO DI SOTTO-SCRIZIONE	24MESI	30/06/18	XL INSURANCE	6597126897	41.400,00	82.800,00
---------------	-----------------------------	--------	----------	--------------	------------	-----------	-----------

Valutato che:

- l'offerta presentata risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda le provvigioni massime da porre a carico delle compagnie di assicurazione che vengono confermate nella misura stabilita dal contratto in scadenza e risultano nella media dei prezzi praticati nel settore di mercato:
 - 8% da trattenere sui premi imponibili, per i rami diversi da RCA e Auto Rischi Diversi;
 - 4% da trattenere sui premi imponibili, per i rami RCA e Auto Rischi Diversi;
- i servizi descritti nell'offerta sono conformi al progetto di base oggetto del primo contratto e che i nuovi servizi proposti rappresentano lo sviluppo tecnico delle attività elencate nel capitolato tecnico posto a base di gara, in relazione ai fabbisogni programmati e in particolare riguardano la consulenza e il supporto nella stesura di capitolati inerenti la acquisizione di servizi assicurativi di responsabilità civile per la copertura dei rischi inerenti le nuove competenze acquisite dall'Ente in materia di fauna selvatica;
- il nuovo affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, come indicato nel contratto originario.

Atteso che:

- AON S.p.A., secondo quanto indicato nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP, si assume l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., nei confronti delle compagnie assicurative;
- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) in occasione dell'esperimento della procedura di acquisizione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa è il 6705593E62;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio Approvvigionamenti e centri operativi, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che in data 7 giugno 2016 è stata richiesta la informazione antimafia per AON SPA con acquisto al protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0064960_20160607;
- che ai sensi dell'artt.92 comma 3 è possibile "decorso il termine dei 30 giorni, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, procedere anche in assenza dell'informazione antimafia". Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva nel caso l'informazione fosse interdittiva.

- che si è provveduto all'effettuazione dei controlli prescritti all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati" (PTPC);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";

Dato atto che:

- né la sottoscritta né i dirigenti responsabili della istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
- Aon Spa sottoscriverà il patto di integrità allegato al contratto secondo quanto prescritto dalla citata circolare del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 ;

Rilevato dal contratto sopracitato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza per cui i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

Ritenuto quindi:

- di affidare ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. a AON S.p.A. i servizi finalizzati alla intermediazione assicurativa o brokeraggio assicurativo, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la citata determinazione n. 6837/2013;
- di approvare il contratto e l'allegato patto di integrità redatto secondo lo schema allegato parte integrante al presente atto, che avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016 per la durata di 36 mesi;

Dato atto altresì che la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica provvederà alla sottoscrizione del contratto con la società Aon SPA mediante scrittura privata, per una durata di 36 mesi decorrenti dal 29.06.2016;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- l.r. del 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4" per quanto applicabile;
- l.r. del 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 23 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)" pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N. 339;
- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 24 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018" pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N. 340;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 - 2018.";

Viste altresì le delibere:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- n.2191 del 28.12.2009, "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, art.9 d.l.n.78/2009, convertito con legge n.102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";
- n.66 del 25 gennaio 2016: " Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n.106 del 1/02/2016 avente ad oggetto: "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- n.270 del 29/02/2016, avente ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622 del 28/04/2016, avente ad oggetto: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16.05.2016 avente ad oggetto : " Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

- 1) di acquisire i servizi di intermediazione assicurativa attraverso l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli affidati con la determinazione n. 6837/2013, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 alla seguente società:

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O AON S.P.A.
 SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
 Sede legale: MILANO (MI) VIA PONTI ANDREA 8/10
 Indirizzo PEC: AON.SPA@PEC.AON.IT
 Codice Fiscale: 10203070155 Numero REA: MI-1448323
 Capitale sociale interamente versato € 10.324.027,00

- 2) di dare atto che :

con la nota del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni acquista al protocollo n. NP/2016/9358 del 12 maggio 2016, si provvede a individuare la sottoscritta Responsabile del Servizio patrimonio e logistica Responsabile unico del procedimento in relazione alle attività indicate all'allegato 2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE - Obiettivo N. 7 e 10 che ricomprendono il contratto oggetto del presente provvedimento;

in ottemperanza a quanto previsto dalla previgente normativa si dispone di mantenere la ripartizione delle responsabilità stabilita con la citata determinazione n. 6837 del 12/06/2013 e pertanto la dott.ssa Musconi Virginia - Dirigente Responsabile Supporto Approvvigionamenti svolgerà le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;

3) di dare atto altresì che:

i corrispettivi per l'esecuzione del contratto spettanti ad AON Spa, come da consuetudine di mercato, sono calcolati sui premi assicurativi dovuti alle compagnie di assicurazione: pertanto nulla è dovuto dall'Amministrazione Regionale alla Società aggiudicataria per i servizi oggetto del presente contratto né a titolo di compenso né a qualsiasi titolo.

Aon spa ha diritto a provvigioni calcolate sui premi indicati nel prospetto riportato nelle premesse, e su tutte le eventuali polizze che saranno stipulate in futuro per il mezzo della intermediazione prestata dalla società, nella misura stabilita nell'offerta acquisita al protocollo regionale PG/2016/0472074 del 22.06.2016 che indica percentuali non superiori alle seguenti:

a) percentuale massima del 4% sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione regionale per i rami RCA e ARD veicoli;

b) percentuale massima del 8% sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione regionale per gli altri rami assicurativi.;

in base al combinato del punto 139, lett. d) sub d.1 e d.2, del punto 140 della Delibera di G.R. 2416/2008 e della declaratoria del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica di cui alla delibera della Giunta regionale n. 622/2016 (l'allegato B), la sottoscritta provvederà alla sottoscrizione del contratto con la società AON SPA, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione;

dell'urgenza di non lasciare esposto l'Ente al rischio di gravi perdite patrimoniali derivanti dall'assenza di un adeguato supporto alle strutture Regionali nella gestione dei sinistri e delle polizze e assicurazioni a copertura dell'attività istituzionale;

si provvederà, a sottoscrivere con AON S.p.a. il contratto in parola, sebbene in assenza della prevista informazione Antimafia della prefettura di Milano, fermo restando tuttavia che questo rimane sottoposto a condizione risolutiva in caso la informativa Antimafia richiesta risultasse interdittiva;

di procedere pertanto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., anche in assenza delle informazioni antimafia, delle quali si darà eventualmente atto nel primo provvedimento utile di liquidazione essendo l'acquisizione in oggetto urgente per le ragioni esplicitate in premessa;

4) di approvare, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente atto, il contratto (allegato 1) della durata di 36 mesi e l'allegato patto di integrità (allegato 2) per l'affidamento della ripetizione di servizi analoghi di

intermediazione e brokeraggio assicurativo a AON SPA S.p.A, dando atto che in sede di sottoscrizione del contratto si provvederà ad apportare allo stesso quelle modifiche formali che, non intaccando la sostanza dello stesso, si rendessero necessarie;

5) di dare atto che:

- ai sensi della normativa vigente e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il dirigente competente provvederà con propri atti formali alla liquidazione dei premi assicurativi a AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, il quale come contrattualmente stabilito, li verserà alle compagnie assicurative;
- il Broker si impegna e si obbliga a versare alle compagnie di assicurazione i premi suddetti in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e s.m., del DPR n. 207/2010 e s.m., del Dlgs 231/2002 e s.m;
- si è provveduto a richiedere il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa è il (CIG n. 6705593E62);

6) di dare atto che sono state rispettate tutte le condizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

7) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", secondo le indicazioni operative contenute nella DGR n. 66/2016;

8) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Grazia Cesari

Numero repertorio _____

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E BROKERAGGIO. CIG 6705593E62

TRA

Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379 (di seguito nominata, per brevità, REGIONE), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 e ss.mm. e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. Dalla dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica della Regione Emilia Romagna dott.ssa GRAZIA CESARI la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione regionale e in esecuzione della determinazione n. _____ ;

E

Aon S.p.A., sede legale in MILANO Via Andrea Ponti 8/10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di MILANO al n. 10203070155, P. IVA 11274970158, rappresentata dal Sig. Lorenzo Draghetti, codice fiscale DRGLNZ67B14A944F nato a Bologna residente in Bologna, via Pier Paolo Molinelli n. 29 Procuratore Speciale (Procura a Rogito del Notaio Avv. Maddalena Ferrari di Milano n. 813 di Rep. del 10.01.2014) (di seguito nominata, per brevità, anche "Broker");

PREMESSO

che in data 20.06.2013 è stato regolarmente sottoscritto il contratto relativo al servizio di brokeraggio e intermediazione assicurativa, registrato al numero 4601, del 24/06/2013 del repertorio conservato agli atti del Servizio Approvvigionamenti patrimonio e logistica;

che l'art. 4, punto 4, di contratto prevede: " (omissis) L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ripetere l'incarico dei servizi in oggetto per identico periodo, ai sensi dell'art.57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/06 ";

che il Broker ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e sono state effettuate con esito positivo, le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016;

che le polizze assicurative vigenti sono le seguenti:

RAMO	NR. POLIZZA	EFFETTO	SCADENZA	COMPAGNIA	CIG	Premio al netto delle imposte annuo	Premio al netto imposte biennale
RCA	72615 - REP REG.4916	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSI.	6430873C45	97.298,28	194.596,56
KASKO	1910543 REP REG.4917	31/01/2016	31/01/2018	LLOYD'S	643088455B	9.903,08	19.806,16
INFORTUNI	A1. REP REG.4913	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSI.	64308877D4	15.288,51	30.577,02
Appendice 1	130731132						
INFORTUNI PROTCIVILE	A.2 A1. REP REG.4913	31/01/2016	31/01/2018	UNIPOLSAI ASSI.	64308877D4	607	1.214,00
Appendice 2	130718942						
ALL RISKS ESENTI IM- POSTE	360866867 REP REG.4912	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	643085084B	33.781,00	67562
ALL RISKS	360866866 REP REG.4912	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	643085084B	111.247,00	222.494,00
RCT/O	130736392 REP REG.4915	31/01/2016	31/01/2017	UNIPOLSAI ASS.	655948958F	308.000,00	-
TL ENTI PUBBLICI	360867034 A1. REP REG.4914	31/01/2016	31/01/2018	GENERALI	6430895E6C	65.849,72	131.685,44
RESPONSA- BILITÀ CI- VILE PA- TRIMONILE	IN CORSO DI EMISSIONE	01.04.2016	31.07.2016	LLOYD'S	Z3A1918F27	40.000,00	-
POLIZZA SANITARIA REGIONALE	ODF 39184 G/2014/0356 331 ODF. 43835 G/2015/0310 127	17.10.2014	16.10.2016 Rinnovo 1 anno	UNISALUTE	5737749C40	336.367,00	336.367,00
1) ALL RI- SKS OGGET- TI D'ARTE	AGGIUDICATA	24 MESI	30.06.2018	LLOYD'S SINDACATO CHAUCER	6711826607	18.500,00	37.000,00
2) RC PA-	AGGIUDICATA	24 MESI	31.07.2018	LLOYD'S	6711899246	60.945,00	121.890,00

TRIMONIALE				SINDACATO BEAZLEY			
3) CYBER RISK	AGGIUDICATA	24 MESI	30.06.2018	XL INSU- RANCE	6597126897	41.400,00	82.800,00

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara e disciplina applicabile;

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dalla documentazione approvata in occasione della procedura aperta a rilevanza comunitaria indetta con determinazione Intercent-ER n. 170 del 13/07/2012 e aggiudicata con la determinazione Intercent-ER n. 56 del 15/03/2013;
 - b. dall'offerta registrata al protocollo regionale PG/2016/0472074 del 22.06.2016 acquisita in sede di procedura negoziata per la ripetizione dei servizi analoghi che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Broker relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c. Codice delle assicurazioni D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Articolo 2 Oggetto del Contratto

1. Oggetto del contratto sono le attività di intermediazione assicurativa come definite dalla seguente normativa:
 - all'art. 2, comma 1, 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che stabilisce: «le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione»;
 - L'art. 106 del Codice delle assicurazioni, «l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività (omissis) ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».

I servizi del presente contratto rappresentano lo sviluppo del progetto posto a base d'asta e oggetto della gara richiamata all'articolo 1 che precede;

Essi consistono in nuovi servizi analoghi a quelli eseguiti con il primo contratto stipulato con la Regione Emilia Romagna in data 20.06.2013 e registrato al numero 4601, del 24/06/2013 del repertorio Regionale;

Articolo 3 Durata

1. Il servizio ha decorrenza dal 30.06.2016 ed ha durata di anni tre fino al 29.06.2019. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Regionale. In caso di scadenza naturale dell'incarico o anticipata, il Broker su richiesta dell'Amministrazione regionale, si impegna, sin da ora, a proseguire le attività fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi solari continuativi;

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

3. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Broker sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni.

Articolo 4 Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Le attività debbono essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica e con i referenti tecnici che verranno individuati e comunicati dal predetto Servizio.

2. Il Broker si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato ;

3. Il Broker si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla REGIONE.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Broker

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

I servizi di intermediazione e di consulenza assicurativa si articolano nelle seguenti attività:

a) Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi da trasferire al mercato assicurativo mediante la sottoscrizione di idonee polizze. Aon spa si impegna a:

- Individuare le misure per ottimizzare le protezioni attive e passive previste dalle attuali polizze.
- Effettuare relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, proponendo eventuali aggiornamenti delle relative coperture assicurative;
- Fornire consulenza ed assistenza in ordine all'evoluzione normativa e giurisprudenziale del settore;

b) Assistenza nella gestione delle denunce e dei contratti assicurativi. Aon spa si impegna a:

- Predisporre linee guida per la gestione delle polizze, la denuncia/monitoraggio/liquidazione dei sinistri;
- Fornire assistenza tecnica nella valutazione e gestione dei sinistri e supporto nella varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi;
- Verificare il contenuto della denuncia dei sinistri, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
- Valutare l'ammissibilità di indennizzo dei singoli sinistri attraverso un'analisi dettagliata delle polizze in termini di garanzie, clausole, condizione e regolarità amministrativa;
- Notificare formalmente la denuncia del danno all'Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa più polizze e predisporre il riscontro per il danneggiato o istante;
- Predisporre direttamente gli atti di interruzione della prescrizione a nome e per conto della Regione;
- Provvedere all'aggiornamento e alla formazione del personale dell'Amministrazione regionale che collabora, a qualsiasi titolo alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni;
- Fornire consulenza e supporto al personale degli uffici preposti alla gestione delle assicurazioni regionali, su argomenti e materie di interesse individuati dall'Ente, ed aventi attinenza alla materia assicurativa;

c) Controllo della emissione delle polizze e appendici e degli atti di liquidazione dei sinistri. Aon spa si impegna a:

- Effettuare il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, quietanze di pagamento;
- Gestire le scadenze dei premi o eventuali conguagli, con comunicazioni scritte all'ufficio regionale preposto almeno 60 giorni prima delle effettive scadenze, nonché gestire in generale gli obblighi verso le compagnie assicuratrici;
- Effettuare in caso di eventuali e motivati ritardi da parte dell'Amministrazione, il pagamento diretto per conto della Regione dei premi assicurativi alle rispettive scadenze previo impegno dell'Ente al rimborso, garantendo senza alcuna soluzione di continuità la copertura assicurativa a favore dell'Amministrazione in deroga a quanto previsto all'art. 1901 primo comma del C.C.;

d) Assistenza tecnica alla stazione appaltante della Regione Emilia Romagna (Intercent-ER) nella predisposizione dei capitolati di gara e in tutte le fasi di l'espletamento della gara preordinata all'affidamento delle coperture assicurative;

- Predisporre i capitolati tecnici relativi alle coperture assicurative, in prossimità della scadenza delle polizze regionali. I capitolati tecnici dovranno essere consegnati sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze concordato con l'Amministrazione ed essere suddivisi

per rami di rischio e/o anche per singole polizze assicurative. I capitoli tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione degli importi a base di gara per ogni ramo di rischio e/o anche per singole polizze assicurative;

- Fornire assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi di eventuali procedure concorsuali per l'affidamento di contratti assicurativi, nonché nella predisposizione degli atti necessari sia di carattere tecnico che amministrativo sino all'atto dell'aggiudicazione del servizio;
- Fornire assistenza tecnica all'Amministrazione regionale all'atto della stipula dei singoli contratti assicurativi;
- Curare il collocamento di polizze temporanee su richiesta dei servizi dell'Amministrazione. Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo;
- Fornire consulenze occasionali in materia assicurativa, in particolare in materia di predisposizioni di schemi di contratto;

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti attesi con i relativi contenuti sono di seguito elencati:

- a) Redazione di un piano di Risk Assessment entro 120 giorni solari continuativi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa;
- b) Redazione del Programma assicurativo contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, con indicazione dei premi presunti, dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da assicurare). Il Programma dovrà essere predisposto previa verifica e confronto con le polizze assicurative in corso, evidenziando eventuali carenze ed interventi di razionalizzazione, tenendo conto della normativa di settore, delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze dell'Amministrazione regionale. La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 60 giorni solari continuativi dall'accettazione formale del Piano di Risk Assessment.
- c) Elaborazione di una Perizia sulla consistenza e sul valore del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione regionale ai fini assicurativi. I valori economici di stima del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione regionale costituiranno i massimali da assicurare e saranno inseriti nei capitoli tecnici relativi alle polizze assicurative a garanzia del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione regionale;
- d) Elaborazione di un aggiornamento annuale della consistenza e del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione regionale;

- e) Report annuale inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito con allegata una relazione tecnica sull'andamento dei sinistri;
- f) Predisposizione di un Manuale di gestione dei rischi, in collaborazione con gli uffici competenti a esclusivo uso della Amministrazione Regionale, e di un vademecum operativo per la gestione dei sinistri comprensivo di apposita modulistica atta a facilitare i flussi informativi Amministrazione Broker Compagnie Assicuratrici;

Articolo 6 Varianti

1. Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Broker, senza preventiva approvazione della RER nel rispetto delle condizioni e dei limiti introdotti dalla RER stessa.

Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Broker anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Articolo 8 Servizi accessori

1. Trasferimento di know how - Nel corso della durata del contratto potrà essere richiesto al Broker di assicurare al personale dell'Amministrazione o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere a titolo meramente esemplificativo sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde. Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione di tale attività.

2. Tecnologie e metodologie - Il monitoraggio di tutte le attività relative al Contratto potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Broker, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

3. Referente Broker - Il referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, e deve regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione del contratto sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. L'Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dalla Amministrazione Regionale dichiarato e sottoscritto dal Broker. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. La sostituzione durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari esperienza, e accettata dalla Amministrazione Regionale;

Articolo 9 Il Direttore del contratto

1. Al presente contratto non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vigente dal 19 aprile 2016, in quanto ai sensi l'articolo 216 comma 1: " .. lo stesso (cfr. D.lgs. 50/2016), si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore ... ";

2. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c) e 10 del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 272 del DPR 207/2010, il Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato dal Responsabile Unico del Procedimento assumerà la responsabilità tecnica ed economica dell'esecuzione delle prestazioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica al Broker ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale e comunica al Responsabile Unico del Procedimento la necessità di applicare eventuali penali;
- cura il servizio e la comunicazione dei dati;
- dà comunicazione delle eventuali varianti;

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato è il referente per il Broker per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

5. Con riferimento ai modificati assetti organizzativi della Direzione generale Risorse Europa innovazione e istituzioni e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 300 del DPR 207/2010:

Il RUP "Responsabile del procedimento" è la Dr.ssa Grazia Cesari, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e logistica della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - Viale dei Mille 21 - 40127 Bologna (Telefono: 051 527 3715 - 3705 - 3481)-

e-mail certificata: approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Musconi Virginia Responsabilità dirigenziale "Supporto approvvigionamenti" del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e logistica della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - Viale dei Mille 21 - 40127 Bologna (Telefono 051.5273048 Virginia.Musconi@regione.emilia-romagna.it

Articolo 10 Corrispettivi

1. I compensi della società aggiudicataria, come da consuetudine di mercato, sono calcolati sui premi assicurativi dovuti alle compagnie di assicurazione: pertanto nulla è dovuto dall'Amministrazione Regionale alla Società aggiudicataria per i servizi oggetto del presente contratto né a titolo di compenso né a qualsiasi titolo.

2. Il Broker affidatario del presente appalto, ha diritto a provvigioni calcolate sui premi indicati nel prospetto esposto nelle premesse nella misura seguente:

c) percentuale massima del 4% sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione regionale per i rami RCA e ARD veicoli;

d) percentuale massima del 8% sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione regionale per gli altri rami assicurativi.

3. La percentuale delle commissioni, dovuta dalle compagnie di assicurazione con cui verranno perfezionate eventuali nuove polizze assicurative, non dovrà essere superiore a quella stabilita nel presente contratto;

4. Le provvigioni sono state determinate a proprio rischio dal Broker in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fisse ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Broker di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Broker non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti delle provvigioni sopra indicate.

Articolo 11 Comunicazioni e pagamento dei premi assicurativi

1. Tutte le comunicazioni fatte dall'Amministrazione al Broker si intenderanno come fatte alle compagnie assicurative; analogamente, le

comunicazioni inoltrate dalle Compagnie al Broker, si intenderanno come fatte al Contraente stesso; Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza, il Broker effettuerà una comunicazione alla compagnia interessata riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente;

2. Il pagamento dei premi assicurativi, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker che si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia di assicurazione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nei termini e secondo le modalità concordate con le compagnie stesse al fine di garantire l'efficacia e la continuità della coperture assicurative, nonché di rilasciare all'Amministrazione regionale le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

3. L'Amministrazione effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al Broker e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C., come effettuato alla Compagnia. Il Broker si impegna ad effettuare una tempestiva comunicazione all'Amministrazione in ordine agli incassi realizzati e relativi a titoli rilasciati dalle compagnie, e quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso, ed alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo;

4. La Amministrazione Regionale non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione Regionale in ragione delle polizze di assicurazione vigenti, o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

5. Il Broker si impegna formalmente a mantenere manlevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione derivante dal mancato rispetto delle previsioni di cui ai punti precedenti incluse quelle eventualmente intentate dalle imprese assicuratrici;

6. Non sono imputabili alla Amministrazione regionale gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

7. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Amministrazione regionale e pertanto il mandato di pagamento

fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Amministrazione stessa.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. La società affidataria, in persona del procuratore speciale, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.;

3. Il Broker, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.;

4. Il Broker, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa;

5. La amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.;

6. Con riferimento ai subcontratti, il Broker si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Broker ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato;

7. Per quanto attiene i pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, è consentito al Broker secondo quanto indicato alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture - punto 4.10, - "Contratti nel settore assicurativo" "... incassare i premi per il tramite del proprio conto separato, di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 209/2005, identificato quale conto dedicato ai sensi della L.

136/2010 e ss.mm., senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.”;

8. Il Broker si impegna a comunicare il conto corrente separato o in alternativa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. in sede di sottoscrizione del contratto;

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm., all'art. 117 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture.

Articolo 13 Trasparenza

1. Il Broker espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

Articolo 14 Penali

1. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali richieste il Broker sarà tenuto a corrispondere alla REGIONE penali in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

2. Il Responsabile Unico del Procedimento applica una penale i nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale giornaliera. Il ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.; Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Broker

esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni comporterà l'applicazione della prevista penale;

- l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto, costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C.;

- in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal capitolato l'Amministrazione potrà applicare una penale per ogni disservizio riscontrato.

3. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la REGIONE ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Broker per il risarcimento del danno;

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Broker. Il Broker deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della REGIONE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Broker le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento;

5. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della garanzia versata, con l'obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto alla sua eventuale reintegrazione;

6. L'applicazione della penale non solleva il Broker dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore;

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale;

8. L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Broker inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo risarcimento per maggiori danni.

Articolo 15 Cauzione definitiva

1. Il Broker, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della REGIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta;
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Broker, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto;
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la REGIONE ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della REGIONE a far data dalla stipula del Contratto;
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della REGIONE;
8. L'importo della cauzione definitiva è calcolato, in termini virtuali, sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione regionale relativamente all'anno 2015 tenendo conto delle percentuali di commissione indicate dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 16 Riservatezza

1. Il Broker dichiara:
 - a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico sono dati personali e/o sensibili e come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2006 n.196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'allegato "B" del citato Codice;
 - b) di ottemperare agli obblighi previsti dal precitato Codice;
 - c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati o di integrare le procedure già in essere;
 - d) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di avvertire immediatamente l'Amministrazione regionale in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - e) di riconoscere il diritto dell'Amministrazione regionale a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate;

f) di impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengono considerati come riservati.

g) di impegnarsi a fornire adeguate istruzioni, al personale impiegato per l'espletamento dei servizi, in ordine agli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed in ordine all'obbligo normativo di osservare le norme vigenti.

2. L'Amministrazione regionale conferisce al Broker i dati personali relativi ai soggetti fruitori dei servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

a) la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività previste, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente correlate all'ambito assicurativo.

b) I dati forniti al Broker sono resi in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;

3. Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale;

4. Il Broker è responsabile delle violazioni all'obbligo di riservatezza commesse dal personale impiegato, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra natura. In caso di violazione delle norme sulla riservatezza l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto;

5. In relazione al trattamento allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del servizio il Broker adotta le misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna che esterna necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi;

6. E' fatto assoluto divieto al Broker di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc.);

7. Il Broker rende inoltre noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il Responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturazione organizzativa;

8. Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto;

9. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto;

10. Il Broker è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti;

11. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la REGIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 17 Risoluzione

1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, si verifichi la cessazione dell'iscrizione al RUI ex art. 109 del D.Lgs. 209/05, o qualora il Broker, pur essendovi iscritto, operi in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., il servizio verrà immediatamente a cessare con conseguente risoluzione di diritto del contratto e con riserva dell'Amministrazione Regionale di agire per il risarcimento dei danni;

2. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con raccomandata a/r oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dagli articoli da 135 a 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- revoca decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti di lavoro ovvero in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- ritardo nell'avvio anche parziale del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio comunicata dall'Amministrazione;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione delle prestazioni, grave ritardo nella predisposizione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione, difetti di esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale e agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del broker;
- dissenso motivato formalizzato da parte dell'Amministrazione nei confronti del Referente/i dell'incarico ovvero nei confronti dei sostituti;
- perdita dei requisiti da parte del Broker, del Responsabile o dei referente/i dell'incarico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo " Cauzione definitiva";
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 15;
- qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art 19;

3. In caso di inadempimento del Broker anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione regionale un congruo termine per porre fine all'inadempimento.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Broker oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 18 Recesso

1. La REGIONE ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Broker;
- qualora il Broker perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Broker medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale del Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

3. Essendo il presente contratto sottoscritto avvalendosi della facoltà prevista per i casi di urgenza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Regione recederà nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo di legge.

4. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

Articolo 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischi d'impresa a proprio carico;

2. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di modificare condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici competenti;

3. Il Broker risponde, nei limiti di legge dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dolo, negligenza o errore professionale dell'aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti;

4. A tale scopo il Broker deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore a quello stabilito annualmente in base alle disposizioni delle medesime norme;

6. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi il contratto di risolverà di diritto ai sensi dell'artt. 18;

7. Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato;

8. A tale scopo il Broker dovrà essere provvisto alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile riconducibili all'operato dei propri operatori/collaboratori o derivanti dall'esercizio delle attività professionali con massimale per ciascun sinistro non inferiore ad Euro 2.500.000,00. Ad inizio del rapporto il Broker dovrà consegnare copia delle polizze in loro dotazione che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e che, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, nel corso della durata contrattuale, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito;

9. La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto;

10. Resta inoltre stabilito che Aon spa è responsabile in proprio di tutto quanto l'assicurazione presentata, ancorché accettata dall'Amministrazione regionale non dovesse, al momento del sinistro garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta iniziale o sopravvenuta inadeguatezza del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore);

Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse;

2. E' fatto assoluto divieto al Broker di cedere a terzi i crediti verso la regione senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;

3. In caso di inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui ai precedenti commi, la REGIONE ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto;

Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Broker assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

2. Qualora venga promossa nei confronti della REGIONE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali;

3. La REGIONE si impegna ad informare prontamente il Broker delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Broker riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore;

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della REGIONE, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati;

Articolo 23 Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Broker individua nel Sig. Giancarlo Faccani il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della REGIONE.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono 051.6560118 numero di fax 051.229384;

indirizzo e-mail giancarlo.faccani@aon.it.

Articolo 24 Sicurezza

1. I servizi oggetto del presente Capitolato sono di natura intellettuale, pertanto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), con la relativa stima dei costi, non è dovuto.

Articolo 25 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 26 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Broker e la REGIONE, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 28 Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo;

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 29 Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali.

1. AON Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, di seguito specificati:

~ trattamento di dati giudiziari in relazione alla denuncia e gestione dei sinistri inerenti le polizze di tutela legale, responsabilità patrimoniale, responsabilità civile vs terzi;

~ trattamento di dati sanitari in relazione alla denuncia e gestione di sinistri inerenti alle polizze infortuni Responsabilità civile auto responsabilità civile vs terzi responsabilità civile verso prestatori d'opera e polizza sanitaria;

e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Tali verifiche consistono:

1) nell'invio di specifici report a cadenza annuale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
- l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.
- l'adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;

Al momento del rilascio di sistemi e/o applicativi, o di sue modifiche/integrazioni, il Responsabile esterno designato dovrà attestare la conformità dello/degli stesso/i alle disposizioni dell'Allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003 (come stabilito dalla Regola 25 dello stesso Allegato B),

utilizzando l'apposito fac-simile che il Titolare del trattamento metterà a disposizione del Fornitore.

2) in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Broker tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

2. A carico del Broker restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 31 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ____ __

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
REGIONALI**

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

□ si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

□ si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

□ assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

□ si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

□ si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Data

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/10221

IN FEDE

Grazia Cesari